

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 35

Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 24/2013 e 32/1996.

(BURC n. 171 del 02 agosto 2023)

Art. 1

(Integrazione dell'articolo 7 della [l.r. n. 24/2013](#))

1. All'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) dopo le parole: "del direttore generale," sono aggiunte le seguenti: "o del Commissario straordinario, ove nominato".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 9 della [l.r. 32/1996](#))

1. La rubrica dell'articolo 9 della [legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#) (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è sostituita dalla seguente: "(ISEE del nucleo familiare e modalità di accertamento)".
2. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della [l.r. n. 32/1996](#) sono sostituiti dal seguente:
"1. Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato dall'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento, non deve superare il limite massimo di 10.500,00 euro per nucleo familiare di due componenti. Tale limite è aggiornato annualmente dal dipartimento regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, in base all'indice definito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nell'anno precedente."
3. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 della [l.r. n. 32/1996](#) sono abrogati.

Art. 3

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni normative previste all'articolo 1 trovano applicazione per i bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.